2024/3165

19.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3165 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione del 21 aprile 2016 ([2]) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (il «protocollo aggiuntivo 2016-2021»).

2) Il protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevede il rinnovo di tre contingenti tariffari esenti da dazio scaduti il 30 aprile 2014 e un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda, fino al 30 aprile 2021.

3) Il protocollo aggiuntivo 2016-2021 prevede inoltre che i volumi dei contingenti tariffari relativi al periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e la data alla quale la sua applicazione provvisoria diventa effettiva siano assegnati proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso fra la data alla quale esso si applica provvisoriamente e il 30 aprile 2021. Esso non prevede l'eventuale riporto di volumi residui di un contingente tariffario a un successivo periodo di applicazione.

4) Nel 2024 è stato concluso un nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (il «protocollo aggiuntivo 2025-2028») riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda ([3]). Il relativo allegato prevede contingenti tariffari annui esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione.

5) I contingenti tariffari annui esenti da dazio istituiti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028 si devono applicare a decorrere dal giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria di detto protocollo fino al 30 aprile 2028. Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 stabilisce inoltre che i volumi dei contingenti tariffari relativi al periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il giorno in cui si applica provvisoriamente detto protocollo aggiuntivo debbano essere assegnati proporzionalmente dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno fino al 30 aprile 2028.

([1]) GU L 075 del 23.3.1996, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/499/2016-08-01.

([2]) Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/837/oj).

([3]) Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L, 2024/2601, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2601/oj).

(6) Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 dispone inoltre il trasferimento dei volumi cumulati residui di tali contingenti tariffari per un periodo massimo di due anni successivamente alla fine della sua applicazione, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti esenti da dazio per i medesimi prodotti.

(7) Il protocollo aggiuntivo 2025-2028 deve entrare in vigore provvisoriamente il 1º gennaio 2025.

(8) Al fine di garantire che i contingenti tariffari siano disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore provvisoria del protocollo aggiuntivo 2025-2028, i contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2025.

(9) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari istituiti dal protocollo aggiuntivo 2025-2028.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine da 09.0834 a 09.0841 riguardano il periodo compreso fra il 1º maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui tali contingenti non siano esauriti durante il periodo in parola e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato provvisoriamente, le importazioni dall'Islanda possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di detto periodo di applicazione, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.»;

2) nell'allegato, dopo il numero d'ordine 09.0700 è aggiunto il testo che figura in allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
09.0839	0303 51 00		Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), congelate[2]	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	280	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	840	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	840	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	840	
09.0840	0304 49 50		Filetti di scorfani (*Sebastes* spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	1 750	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	5 250	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	5 250	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	5 250	
09.0841	0306 15 00		Scampi (*Nephrops norvegicus*), congelati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	70	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	210	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	210	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	210	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
09.0834	1604 19 92 1604 20 90		Preparazioni di merluzzo e di altri pesci	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	1 400	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	4 200	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	4 200	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	4 200	
09.0835			**Fresche o refrigerate:**	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	3 850	0
	0302 23 00		Sogliole (*Solea* spp.)	Dall'1.5.2025 al 30.4.2026		
	0302 24 00 0302 29		Rombo chiodato (*Psetta maxima*) Rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.) e altri pesci di forma appiattita	Dall'1.5.2026 al 30.4.2027 Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	11 550 11 550	
	0302 59 90		Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae		11 550	
	0302 82 00		Razze (*Rajidae*)			
	0302 89 50		Rane pescatrici (*Lophius* spp.)			
	0302 89 90		altri pesci, freschi o refrigerati:			
			Congelati:			
	0303 32 00		Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)			
	0303 39 85		Pesci piatti			
	ex 0303 59 90	10	Sgombro indiano (*Rastrelliger* spp.)			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
	0303 69 90		Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
	0303 82 00		Razze (*Rajidae*)			
	0303 89 90		Altri pesci			
	0303 99 00		Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili			
			Filetti, freschi o refrigerati, di:			
	0304 43 00		Pesci di forma appiattita (*Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi* e *Citaridi*)			
	ex 0304 44 90	90	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
	0304 46 00		Austromerluzzi			
	0304 49 10		Pesci di acqua dolce			
	0304 49 90		Altri pesci, non nominati altrove			
	0304 95 10		Surimi congelato			
09.0836	0305 39 10		Filetti di salmone, salati o in salamoia, ma non affumicati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	35	0
	0305 42 00		Aringhe affumicate	Dall'1.5.2025 al 30.4.2026 Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	105	
	0305 69 50		Salmoni, solo salati o in salamoia	Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	105	
	0305 41 00		Salmoni affumicati, compresi i filetti		105	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
09.0837	0305 72 00		Teste, code e stomaci di pesci, affumicati, secchi, salati o in salamoia	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	1 365	
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026		
	0305 79 00		Pinne e altre frattaglie di pesce commestibili, affumicate, secche, salate o in salamoia	Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	4 095	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028		
	0305 43 00		Trote affumicate (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)		4 095	
			Altri pesci affumicati		4 095	
	0305 49 80					
	1604 11 00		Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati			
			Altre preparazioni e conserve di salmone			
	1604 20 10					
			Oloturie, preparate o conservate			
	1605 61 00					
			Ricci di mare, preparati o conservati			
	1605 62 00					
09.0838	0302 22 00		Passere di mare, fresche o refrigerate (*Pleuronectes platessa*)	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	1 750	0
			Merlani, freschi o refrigerati (*Merlangius merlangus*)	Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	5 250	
	0302 59 20			Dall'1.5.2026 al 30.4.2027		
			Filetti, freschi o refrigerati, di pesci d'acqua dolce, non nominati altrove	Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	5 250	
	0304 49 10					
			Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata		5 250	
	0304 52 00					
			Filetti, congelati, di pesci d'acqua dolce, non nominati altrove			
	0304 89 10					
			Altri pesci, solo salati o in salamoia			
	0305 69 80					

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
	0304 82 10 0304 82 90 0302 59 40 0305 53 90 0303 14 20 0303 14 90 0302 14 00 0303 13 00 0304 41 00 0304 81 00		Filetti di trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae*), congelati Molve (*Molva* spp.), fresche o refrigerate Pesci secchi delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo Trote congelate «*Oncorhynchus mykiss*», con testa e branchie, senza visceri Salmoni dell'Atlantico «*Salmo salar*» e salmoni del Danubio «*Hucho hucho*», freschi o refrigerati Salmoni dell'Atlantico «*Salmo salar*» e salmoni del Danubio «*Hucho hucho*», congelati Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*) Filetti, congelati, di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)			